

ACTIVE VEICOLI MOTO

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DAI RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI



SET INFORMATIVO MOTOVEICOLI

Il presente Set informativo è costituito da:

- DIP
Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- DIP Aggiuntivo R.C. Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 07/2023

Set informativo - Active Veicoli MOTO - Mod. CP014S5723

PRONTI ALLA VITA.

| cattolica.it | scarica l'app



CATTOLICA^{*}
ASSICURAZIONI

DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di Responsabilità Civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Sono assicurati i danni involontariamente causati a:

✓ terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è inoltre estesa:

✓ alla circolazione nelle aree private, escluse le aree aeroportuali;

✓ alla Responsabilità Civile dei terzi trasportati;

✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico;

✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida.

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:

- Rinuncia alla sospensione;
- Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione;
- Rinuncia all'azione di rivalsa;
- Vita Privata in mobilità;
- Massimale noleggio a breve termine e car sharing.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

✗ causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente;

✗ causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

- Tutela Legale;
- Incendio;
- Furto & Rapina;
- Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà;
- Grandine;
- Terremoto;
- Incendio doloso;
- Cristalli;
- Collisione Moto;
- Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato;
- Zero Spese Moto;
- Zero Spese Moto Plus;
- Assistenza;
- Infortuni Moto.

✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi di:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- ! veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste dal Codice della Strada;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni di legge;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Veicolo sottoposto a "fermo amministrativo".

Il contratto prevede massimali, franchigie (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, le franchigie e gli scoperti sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sulla Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale del pagamento del danno, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati al rilascio della polizza all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società; i premi o le rate successive devono essere pagate entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza con le stesse modalità. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. Puoi pagare il premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (€ 3.000 per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la Responsabilità Civile auto, € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio se successivo alla sottoscrizione. L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del premio proposto per la nuova annualità. Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che, entro questi 15 giorni, non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Settori: **MOTOVEICOLI**

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Compagnia: Generali Italia S.p.A. Prodotto: **ACTIVE VEICOLI MOTO**

Edizione: 07/2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041 54 92 111; sito internet: www.cattolica.it - Pec cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 7.114.757.111;
- il requisito patrimoniale minimo è pari a € 2.957.524.169;
- i fondi propri ammissibili (a copertura SCR) sono pari a € 19.044.881.429;
- indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016)

Al contratto si applica la legislazione nazionale.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Massimali	<p>I massimali minimi per legge sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; - € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. <p>È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa.</p>
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Tipo di guida	<p>La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche del conducente del veicolo assicurato.</p> <p>I tipi di guida possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida libera; - Conducente esperto Moto (età non inferiore a 26 anni); - Conducente esclusivo Moto (età non inferiore a 26 anni). <p>La garanzia opera se, al momento del sinistro, il veicolo assicurato è guidato da un conducente con le caratteristiche dichiarate in polizza; in caso di contrario, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa avrà diritto ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete per le somme che ha dovuto pagare a terzi danneggiati fino al massimo di € 500 in caso di Conducente esperto Moto e fino al massimo di € 1.000 in caso di Conducente esclusivo Moto.</p>

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Rinuncia alla sospensione	È prevista l'applicazione di uno sconto sul premio R.C.A. a fronte della rinuncia da parte dell'assicurato della sospensione contrattuale.
Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione	È prevista l'applicazione di uno sconto sul premio R.C.A. a fronte dello specifico impegno da parte dell'assicurato a non fare circolare e a ricoverare in area privata il veicolo assicurato nel periodo prestabilito.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia all'azione di rivalsa	Per tutelarsi dalla possibile azione di Generali Italia in caso di sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Vita Privata in mobilità	Per coprire i danni involontariamente causati a terzi in caso di guida di veicoli e mezzi di trasporto (con o senza motore) o natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A., nonché in caso di spostamento a piedi.

Massimale noleggio a breve termine e car sharing	Per coprire i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing effettuata dall'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato e dal contraente della polizza.
Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?	
In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, <u>ma non obbligatorio</u>, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.	

TUTELA LEGALE - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Viene prestata la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.</p> <p>Per la Forma Base sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza legale per un danno extracontrattuale; - difesa in un procedimento penale; - ricorso contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, se a causa della circolazione del veicolo assicurato vi siano vittime o feriti; - dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con terzi. <p>Per la Forma Gold sono previste tutte le prestazioni fornite per la forma Base, più le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado in caso di sanzione amministrativa; - reclamo/ricorso in caso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto; - difesa legale controversie di diritto civile di natura contrattuale; - recupero punti fino ad un massimo di € 500 e riesame patente di guida fino ad un massimo di € 1.000. <p>Per le Forme Base/Gold le prestazioni operano anche quando l'assicurato è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi; - alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto; - alla guida di moto-veicoli adibiti a locazione senza conducente; - alla guida di veicoli in scooter-sharing.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia non opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per materia fiscale/amministrativa;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> - per sanzioni amministrative; - per delitti dolosi; - se il veicolo è guidato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso di fuga o omissione di soccorso; - se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
--	--

INCENDIO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio non doloso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da incendio doloso; - causati da semplice bruciature non seguite da incendio, o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; - causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>

FURTO & RAPINA - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - furto; - rapina; - danni al veicolo durante la circolazione dopo il furto e la rapina in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada; - danni da scasso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>
--	--

RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Sono assicurati, fino al massimale indicato in polizza per sinistro, i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto in caso di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a persone e cose trasportate; - causati da incendio doloso; - causati da semplice bruciature non seguite da incendio, o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; - causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; - causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>

GRANDINE / TERREMOTO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	<p>Grandine Sono assicurati i danni causati dalla grandine.</p>

Garanzia di base	Terremoto Sono assicurati i danni causati dal terremoto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: - per Grandine: da eventi atmosferici diversi dalla grandine. - per Terremoto: da eventi atmosferici diversi dal terremoto. Sono previsti scoperti e minimi.

INCENDIO DOLOSO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da incendio doloso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni da: - dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - circolazione, nonché i danni causati da atto sociopolitico. Sono previsti scoperti e minimi.

CRISTALLI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono coperte le spese per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto), in conseguenza della loro rottura.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: - causati da rigature e segnature; - alle altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli; - agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere; - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

COLLISIONE MOTO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo R.C.A. o contro veicolo su rotaie.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia all'azione di rivalsa. <p>Sono previsti scoperti e minimi.</p>

DANNI CAUSATI DA VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti a seguito della collisione con un veicolo non assicurato fino ad un massimo di € 3.000 per sinistro o non identificato fino ad un massimo di € 500 o € 3.000 per sinistro a seconda se presenti danni gravi alla persona o meno.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia all'azione di rivalsa. <p>In caso di veicolo non assicurato, l'indennizzo viene riconosciuto in presenza di verbale dell'autorità intervenuta, nel quale risulta l'identificazione di almeno un testimone.</p> <p>Sono previsti scoperti e franchigie.</p>
---	---

<p>ZERO SPESE MOTO - sottoscrizione opzionale</p>	
<p>Garanzia di base</p>	<p>Sono assicurati i rischi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdita delle chiavi del veicolo; - Richiesta documenti; - Tassa di proprietà; - Spese di recupero e custodia; - Spese di immatricolazione; - Duplicazione patente di guida; - Sequestro penale. <p>Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti in polizza.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</p>

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i rischi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.
--	--

ZERO SPESE MOTO PLUS - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	<p>Oltre a tutte le prestazioni previste da Zero Spese Moto, sono assicurati i rischi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni all'abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche; - danni al bauletto e borse laterali. <p>Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti in polizza.</p>
-------------------------	--

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
---	--

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Non sono assicurati i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; - da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; - quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; - da materiali o animali trasportati sul veicolo; - in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; - in conseguenza a furto o rapina; - durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; - quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia all'azione di rivalsa;
--	--

Limitazioni, esclusioni e rivalse	<ul style="list-style-type: none"> - alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati; - esclusivamente estetici. <p>Sono previsti scoperti e franchigie.</p>
--	---

ASSISTENZA - sottoscrizione opzionale	
--	--

Garanzia di base	In base alla forma di garanzia sono previste diverse prestazioni.
	<p>Per la forma Small sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Officina mobile; - Traino; - Recupero fuori strada; - Auto in sostituzione; - Supporto compilazione C.A.I./C.I.D.; - Informazioni e consigli telefonici; - Invio pezzi ricambio; - Rimpatrio veicolo tramite pianale; - Autodemolizione; - Richiesta documenti in caso furto; - Viaggio per recupero veicolo; - Invio di un autista; - Spese d'albergo; - Rientro passeggeri o prosecuzione del viaggio; - Anticipo spese di prima necessità; - Anticipo spese legali; - Anticipo cauzioni penale e civile; - Interprete a disposizione; - Trasmissione messaggi urgenti; - Informazioni medico sanitarie; - Rimpatrio salma; - Rimpatrio sanitario; - Trasferimento in centro medico attrezzato; - Rientro dal centro medico attrezzato; - Viaggio di un familiare.
	<p>Per la forma MOTO sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traino; - Servizio di officina mobile; - Recupero del veicolo fuori strada; - Demolizione del veicolo; - Richiesta documenti in caso di furto del veicolo; - Veicolo in sostituzione; - Invio taxi per ritiro veicolo sostitutivo; - Trasporto in autoambulanza; - Supporto compilazione C.A.I./C.I.D.; - Informazioni e consigli telefonici;

<p>Garanzia di base</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Invio di un tecnico (fabbro/serrandista/vetraio) per interventi di emergenza; - Vigilanza dell'abitazione; - Invio di un idraulico per interventi di emergenza; - Viaggio per il recupero del veicolo; - Recupero del veicolo; - Spese di rimessaggio; - Invio dei pezzi di ricambio; - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato; - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato; - Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio; - Spese d'albergo; - Anticipo spese di prima necessità; - Prolungamento del soggiorno; - Abbandono legale del veicolo; - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale; - Viaggio di un familiare; - Rimpatrio sanitario; - Rimpatrio Salma; - Invio di medicinali urgenti; - Anticipo cauzioni penale e civile; - Anticipo spese legali; - Interprete a disposizione; - Trasmissione di messaggi urgenti. <p>Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le forme Medium o Large, che offrono i servizi della garanzia Small con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva; - recupero veicolo; - abbandono del mezzo all'estero; - consulenza medica; - anticipo spese mediche; - invio di autoambulanza; - prolungamento del soggiorno; - accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap. <p>Per la forma Large i massimali sono più elevati ed è prestato anche il servizio di invio taxi per riconsegna auto sostitutiva.</p> <p>Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.</p>

<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio.</p> <p>Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; - gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; - stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; - terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile l'erogazione della prestazione; - dolo dell'assicurato; - abuso di alcolici e psicofarmaci.
---	---

<p>INFORTUNI MOTO - sottoscrizione opzionale</p>	
<p>Garanzia di base</p>	<p>Sono assicurati gli infortuni subiti dall'assicurato quando usa il veicolo assicurato.</p> <p>La garanzia, che può essere prestata solo per il guidatore, oppure solo per i trasportati, oppure completa (guidatore più trasportati) prevede le seguenti prestazioni:</p> <p>Invalidità permanente Verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità.</p> <p>Morte La somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.</p> <p>Inabilità temporanea Verrà corrisposta l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni professionali dichiarate; - al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgerle solo in parte. <p>Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza Verrà corrisposta l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero.</p>

<p>Garanzia di base</p>	<p>Rimborso spese sanitarie Verranno rimborsate le spese relative agli onorari dei medici e di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spese di degenza.</p> <p>Inoltre, a favore dell'assicurato che risulta totalmente incapace in via definitiva a svolgere le proprie occupazioni dichiarate, Generali Italia, oltre a liquidare quanto dovuto, corrisponde una ulteriore indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento" al fine di agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani individuali di previdenza (P.I.P) stipulati dall'assicurato con Generali Italia prima della data dell'evento.</p>
<p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p>	<p>È prevista l'ulteriore garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estensione in mobilità: l'assicurazione vale per gli infortuni che il contraente e l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato subiscono quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, nonché quando siano trasportati su mezzi adibiti a trasporto pubblico. <p>Per la garanzia Invalidità Permanente sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrogazione Franchigia IP: fino a € 100.000 i 3 punti di franchigia non verranno dedotti nel caso in cui sia stato espressamente pattuito e riportato in polizza; - Tabella INAIL: la tabella di determinazione del grado di invalidità permanente è sostituita da quella di legge INAIL.
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>La garanzia non opera per gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capitati all'assicurato in conseguenza di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; - derivanti dalla guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici; - derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo se l'assicurato, (compiuti i 18 anni), non è abilitato a norma di legge.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

L'assicurato in caso di sinistro deve darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o ne ha avuta conoscenza.

La denuncia del sinistro può avvenire:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via pec all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata A/R a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Risarcimento Diretto

La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti:

- che coinvolgono due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla **Convenzione** tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
- in cui si verifica effettivamente un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui conseguono lesioni non gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che subiscono lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.

Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".

Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap

Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:

- veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500 in caso di danni gravi alla persona);

**Cosa fare
in caso di sinistro?**

- veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose.

Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve:

- inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it

Assistenza diretta/in convenzione:

Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

Le prestazioni relative alla garanzia Tutela Legale sono erogate direttamente da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri.

Rimborso del sinistro per evitare il malus:

- Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Compagnia una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest'ultimo non sia più in essere;

I sinistri rimborsati dal contraente non saranno più riportati nell'attestato di rischio ed il contratto verrà riclassificato.

- Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del Risarcimento Diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito www.consap.it

Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:

- **In caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: Europ Assistance - Via del Mulino, 4 - 20057, Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800 572 572 e numero dall'estero (+39) 02 58 240 565;**

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>- In caso di garanzia Tutela Legale: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - numero verde dall'Italia 800 572 572 e numero dall'estero (+39) 02 58 240 565 - e-mail: sinistri@DAS.it</p> <p>Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p> <p>Relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte e reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Ricevuta da parte del danneggiato la richiesta di risarcimento, contenente tutti i requisiti previsti dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia deve formulare l'offerta di risarcimento, o comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali; - 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali con una denuncia di sinistro (modulo CAI) sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; - 90 giorni dalla ricezione della richiesta per sinistri che abbiano cagionato lesioni personali o il decesso. <p>In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.</p> <p>Garanzie diverse dall'R.C.A. L'indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.</p> <p>Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice Civile.</p>

<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

Rimborso	Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o alienazione o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali) o sospensione contrattuale senza riattivazione nei 12 mesi successivi a causa di cessazione del rischio, il contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo S.S.N.
-----------------	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	<p>Con il limite di due volte per annualità è prevista la facoltà di sospendere il contratto, salvo per i contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di durata inferiore all'anno; - che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.; - nell'ultimo giorno di validità; - ceduti. <p>Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde).</p> <p>In alternativa a quanto sopra, sono previste le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinuncia alla sospensione; - Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione.

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	<p>Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione; - esportazione definitiva del veicolo; - vendita o deposito in conto vendita; - furto o rapina.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli che:

- debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo;
- vogliono assicurare il proprio veicolo per i rischi accessori.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 12%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;
- Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
- Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

All'IVASS	<p>c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</p> <p>e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
Mediazione	<p>Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. - È inoltre possibile attivare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per le: <ul style="list-style-type: none"> ✓ controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi; ✓ controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni; ✓ controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale. <p>Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Condizioni di Assicurazione

Presentazione



ACTIVE VEICOLI MOTO

A piedi cammini, in macchina guidi e in moto sogni...

Con **Active Veicoli MOTO** vivi la tua due ruote quando e come vuoi: ogni giorno, oppure per un viaggio, per una stagione o per brevi periodi e sempre in sicurezza.

Inoltre abbiamo pensato che ogni moto ha la sua storia. Per questo abbiamo realizzato soluzioni dedicate per **tipologia di motoveicolo** - ad esempio scooter, sport tourer, custom cruiser, enduro+on-off, naked... - e **modalità di utilizzo** - trasporto, passione, tempo libero, sport.

Perché scegliere Active Veicoli Moto?

Una soluzione completa

Active Veicoli MOTO, oltre all'R.C. offre tante altre garanzie che proteggono sia il veicolo come la collisione, sia la persona come l'infortuni.

RC: scopri quanto conviene se...

Con Active Veicoli MOTO il risparmio è assicurato se scegli l'opzione di **conducente esperto o esclusivo o la sosta invernale** se prevedi di utilizzare la moto solo tra la primavera e l'autunno.

I servizi indispensabili

Active Veicoli MOTO propone più forme di assistenza: individua la formula che si adegua alle tue esigenze, fino a prevedere il rimpatrio dall'estero del motoveicolo.

E in più, moto e non solo! Potrai anche scegliere formule che assicurano i **danni causati all'abbigliamento tecnico, al bauletto e alle borse laterali**, per essere sempre pronti per qualsiasi programma di viaggio tu hai in mente.

Scopri i vantaggi e i servizi di Active Veicoli MOTO consultando il Set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, alle garanzie da scegliere e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto!

Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo Auto.

- **Il Tuo Contratto** (Il certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'incidente);

Sezioni 1-7

- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto&Rapina
- Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
- Garanzie Grandine/Terremoto
- Garanzia Incendio doloso
- Garanzia Cristalli
- Garanzia Collisione Moto

Sezioni 1-4

- Garanzia R.C. Auto
- Opzioni alla garanzia R.C. Auto
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



- **Norme comuni a tutte le**

garanzie (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative mi assicuro? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);

- **Aree di protezione** del tuo contratto. All'interno troverai tre aree di protezione distinte per colore che raggruppano le garanzie che fanno parte di ogni area.



Sezioni 8-12

- Garanzie Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato
- Garanzie Zero Spese Moto
- Garanzie Zero Spese Moto Plus
- Garanzia Assistenza
- Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1-2

- Garanzia Infortuni Moto
- Cosa fare in caso di infortunio?

In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. Tali box non hanno valore contrattuale. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**



Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono



Il certificato di assicurazione

Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il Conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.

CATTOLICA ASSICURAZIONI GRUPPO GENERALI		POLIZZA Agenzia Generale di _____ CODICE GESTORE _____ CONTRAENTE _____ COD. CLIENTE _____	
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°		QUIETANZA DI PAGAMENTO	
Contraente _____	C.F./P.Iva _____	Premio RCA globale € _____	Pagamento avvenuto il _____ alle ore _____
Domicilio/Sede _____	Tipo Veicolo _____	di cui SSN € _____	
Marca e Mod.Veicolo _____	Targa/Telaio _____	Premio Incendio/Furto € _____	% Fies. RCA % _____
Cod. Veicolo _____	Edizione Infocar *****	Premio Altre garanzie € _____	% Provvigione RCA % _____
Periodo di Copertura Dalte del _____	Alle 24:00 del _____	di cui imposte I/F e altre garanzie € _____	Provvigione RCA € _____
Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato		TOTALE	
INFORMAZIONI DI CONTRATTO		PREMIO RATA € _____	
Massimale Sinistro € _____	Valore Veicolo € _____	Forma Tariffaria _____	
Massimale Persone € _____	Valore Accessori € _____		
Massimale Cose € _____	Frazionamento _____		
<small>La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza dei verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni, in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del + % pari a € sulla base del premio di rata lordo.</small>			
<small>Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchiesi, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso-Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetto all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com</small>			

Come si legge il tuo contratto

La polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente***, sull'**Intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.

Active Veicoli MOTO
La nostra soluzione alle tue esigenze
Polizza n. **POLIZZA** Targa / Telaio n. **TARGA**
Ed. Set Informativo n. **N2022** Mod. N. **CP014S5N22**

Agente Generale di AGENZIA
COD. AGE. INDEB. AGE. TEL. AGE. TELEFONO AGE. EMAIL AGE. DMG. CONDIZIONATE CODICE_GESTORE

Coerenza del prodotto Assicurativo

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

RC Auto Furto Altro
 Incendio Kasko / Collisione

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di coerenza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza		SCADENZA PRIMA RATE	TERMINI CONTRATTO												
RECORRENZA	FRADONAMENTO	01/01/2023	12												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Contraente</th> <th colspan="2">Intestatario al P.R.A. o locatario</th> </tr> <tr> <td>CODICE COMUNE / REGIONE / PROV. / CAP</td> <td>CODICE CLIENTE</td> <td>COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / INDEB. USUALE / COMUNE (PROV.) / CAP / 1234</td> <td>CODICE FISCALE / PARTITA IVA / ABCDEF12345678</td> </tr> <tr> <td>CODICE COMUNE / REGIONE / PROV. / CAP</td> <td>DATA DI NASCITA</td> <td>COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / INDEB. USUALE / COMUNE (PROV.) / CAP / 1234</td> <td>PERSONA / Fisica</td> </tr> </table>				Contraente		Intestatario al P.R.A. o locatario		CODICE COMUNE / REGIONE / PROV. / CAP	CODICE CLIENTE	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / INDEB. USUALE / COMUNE (PROV.) / CAP / 1234	CODICE FISCALE / PARTITA IVA / ABCDEF12345678	CODICE COMUNE / REGIONE / PROV. / CAP	DATA DI NASCITA	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / INDEB. USUALE / COMUNE (PROV.) / CAP / 1234	PERSONA / Fisica
Contraente		Intestatario al P.R.A. o locatario													
CODICE COMUNE / REGIONE / PROV. / CAP	CODICE CLIENTE	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / INDEB. USUALE / COMUNE (PROV.) / CAP / 1234	CODICE FISCALE / PARTITA IVA / ABCDEF12345678												
CODICE COMUNE / REGIONE / PROV. / CAP	DATA DI NASCITA	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / INDEB. USUALE / COMUNE (PROV.) / CAP / 1234	PERSONA / Fisica												

1 Periodo di copertura

Veicolo		USO	MARCA/MODELLO	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE	ALIMENTAZIONE
MOTOCICLELO	Privato	Privato	MARCA/MODELLO	01/01/2023	Benzina
OLMORATA			CODICE VEICOLO	VALORE VEICOLO	
ES			000	4.000	
RIVISTA DI RIFERIMENTO		DANNO TOTALE A VALORE COMMERCIALE	VALORE A NUOVO SU DANNO PARZIALE 01/01/2023		

Dati assicurativi		DI GUIDA	PROVENIENZA POLIZZA
STATO ASSICURATIVO	FORMA FAMILIARITA'	di guida	GRATUITA
Prima immatricolazione	NON FAMILIARITA'	coperte	NO
LEGGE ADOTTATA (BARRI, BARRI, BARRI)	CLASSE DI MERITO UNIVERSALE	di guida	
	CLASSE DI MERITO DI COMPENSAZIONE		

5 Classe di merito

Allegati
Fornisco parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
Allegati: Allegati

Avvertenze
Ai sensi delle disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte e reticenti rese dal Contraente stesso al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Condizioni Applicabili
Il Prodotto Active Veicoli MOTO comprende la garanzia a copertura della Responsabilità Civile (garanzia base) e garanzie a copertura dell'integrità del mezzo o del suo conducente: Via Privata in mobilità, Massimale noleggjo a breve termine e car sharing, Tassa Legale, Incendio, Furto & Rapina, Ricovero Terzi e ospedano locali di proprietà, Grandine, Terremoto, Incendio doloso, Cristalli, Collisione Moto, Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato, Zero Spese Moto, Zero Spese Moto Plus, Assistenza, Infertuni Moto.

Premi e garanzie		Premio di rata	Imposta
6 PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO		€ XXX,XX	€ XXX,XX
7 Responsabilità civile auto			
8 Rinnuncia all'azione di rivalsa		Contributo SSN € XXX,XX	

6 Massimale R.C.A.

7 Clausole R.C.A.

8 Composizione premio e oneri fiscali

9 Premio di Rata

* **Contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **Intestatario al P.R.A.** - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull'autovettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(modello di constatazione amichevole di incidente)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

1 Data e luogo dell'incidente

2 Testimoni

3 Nome e dati dei contraenti/assicurati

4 Targhe dei due veicoli coinvolti

5 Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza

6 Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

7 Nome e dati dei conducenti

8 Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

9 Intervento Organi di Polizia

Altre informazioni

Chiusa a valle del art. 135 D. Leg. n. 209 - Codice delle assicurazioni - vale per l'intera polizza del conducente del veicolo assicurato (Targa A) e contro il quale si è verificato l'incidente (Targa B).

C'è stato intervento dell'Autorità? SÌ NO

Quali Autorità è intervenuta? CC RS VVUU

veicolo A **veicolo B**

TARGA

Testimone

Nome e cognome

Codice fiscale

Indirizzo

Tit.

Testimone

Nome e cognome

Codice fiscale

Indirizzo

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente


1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza.

Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute. Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia, oppure telefona al **numero verde 800 572 572**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Per maggiori informazioni visita il sito internet www.cattolica.it.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Active Veicoli MOTO ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).

Numeri della Compagnia

800 572 572 dall'Italia

02 58 240 565 dall'estero


Numeri Utili

112 Numero di emergenza unico europeo

113 Pol. di Stato

115 Vig. del Fuoco

118 Em. Sanitaria



5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Introduzione e premessa contrattuale



Il contratto presta le garanzie relative alla proprietà e all'utilizzo di mezzi di trasporto:

- concordate e indicate nel documento di polizza;
- descritte nelle rispettive sezioni di questo Set informativo.

Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Indice



Definizioni	pag. 17
Norme comuni a tutte le garanzie	pag. 25
Quando e come devo pagare?	pag. 25
Art. 1 Pagamento del premio	pag. 25
Quando comincia la copertura e quando finisce?	pag. 26
Art. 2 Decorrenza della garanzia	pag. 26
Art. 3 Durata dell'assicurazione	pag. 26
Art. 4 Proposta di rinnovo	pag. 27
Dove vale la copertura?	pag. 27
Art. 5 Estensione territoriale	pag. 27
Con quali condizioni operative mi assicuro?	pag. 28
Art. 6 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio	pag. 28
Art. 7 Gestione del contratto	pag. 28

	- Cessazione del rischio	pag. 28
	- Sospensione e riattivazione del contratto	pag. 30
Art. 8	Clausole di vincolo	pag. 32
Art. 9	Altre assicurazioni	pag. 32
Art. 10	Oneri a carico del contraente	pag. 32
Art. 11	Rinvio a norme di legge	pag. 33
Art. 12	Comunicazione tra le parti	pag. 33
Art. 13	Foro competente	pag. 33
Art. 14	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	pag. 33
	Come posso presentare i reclami e le controversie?	pag. 33
Art. 15	Modalità di reclamo	pag. 33
Art. 16	Area Clienti - Home Insurance	pag. 34

Capitolo 1 Protezione del Patrimonio pag. 35

Sez. 1	Garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 35
Sez. 2	Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto	pag. 44
Sez. 3	Garanzia Tutela Legale	pag. 50
Sez. 4	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 55

Capitolo 2 Protezione del veicolo pag. 63

Sez. 1	Garanzia Incendio	pag. 63
Sez. 2	Garanzia Furto & Rapina	pag. 64
Sez. 3	Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà	pag. 65
Sez. 4	Garanzie: Grandine / Terremoto	pag. 67

Sez. 5	Garanzia Incendio doloso	pag. 68
Sez. 6	Garanzia Cristalli	pag. 68
Sez. 7	Garanzia Collisione Moto	pag. 70
Sez. 8	Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato	pag. 71
Sez. 9	Garanzie Zero Spese Moto	pag. 73
Sez. 10	Garanzie Zero Spese Moto Plus	pag. 76
Sez. 11	Garanzie: Assistenza Small, Medium e Large/Assistenza Moto	pag. 79
Sez. 12	Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?	pag. 133

Capitolo 3 Protezione della persona pag. 143

Sez. 1	Garanzia Infortuni Moto	pag. 143
Sez. 2	Cosa fare in caso di sinistro Infortuni Moto?	pag. 156

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Definizioni



- Abitazione** La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).
- Accessori** Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.
- Agenzia** L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.
- Apparecchi audiofonovisivi** Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purchè stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).
- Arbitrato** È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- Aree private** Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.

Aree aeroportuali	Le aree di rollaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Assicurato	Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto. Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestato di rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.
Auto Rischi Diversi	Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Beneficiario	Relativamente alla Sezione Infortuni, la persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'assicurato.
Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Certificato di assicurazione	Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.

Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)	Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Compagnia	Generali Italia S.p.A.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni Diretti	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
Degrado d'uso	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Delitto	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.

Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Furto	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Inabilità temporanea	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del sinistro.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza, l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
Invalidità Permanente	La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Mezzi di trasporto	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.
Mezzi adibiti a trasporto pubblico	Veicoli che effettuano corse per una destinazione predefinita su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il contraente e la Compagnia.
Perdita totale	Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Il Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla Compagnia.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando il sinistro ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purchè si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Rivista di riferimento	Dueruote o Quattroruote quando non si trova il valore in banca dati Dueruote.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.
Scoperto	L'importo contrattualmente pattuito espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza. Per la garanzia Assistenza l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.

Sinistri penalizzanti	I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
Sosta Invernale	L'impegno contrattuale a non fare circolare il veicolo assicurato e a ricoverare in area privata nel periodo compreso dalle ore 24:00 del 30 novembre alle ore 00:00 del 1 marzo.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
S.S.N.	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.
Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza)	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI), Via del Mulino 4 - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne preven- gono una che potrebbe nascere.
Valore assicurato	Il valore del veicolo riportato in Polizza.

Valore a nuovo	Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso.
Valore commerciale	Il prezzo realizzabile secondo la rivista di riferimento vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.
Veicolo	<p>I veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto di persone e di cose elencati agli artt. 52 e 53 lett. a), b) e c) del Codice della Strada.</p> <p>Limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opzioni "Vita Privata in mobilità" e "Massimale noleggio a breve termine e car sharing" della garanzia R.C.A.; - guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente per la garanzia Tutela Legale; - "Estensione in mobilità" della garanzia Infortuni Moto; <p>si intende il veicolo secondo quanto disposto dall'Art. 47 del Codice della Strada.</p>
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del premio

Il contraente è tenuto a pagare il premio per l'intero periodo assicurativo, anche se è stato concordato il frazionamento in rate. Il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia.

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
 - per importi fino a € 3.000, limite annuo per contratto che riguarda:
 - la sola garanzia Responsabilità Civile Auto;
 - la garanzia Responsabilità Civile Auto assieme alle garanzie accessorie, purchè riferite allo stesso veicolo assicurato.
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie.
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;

- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia a o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

A pagamento ricevuto, l'agenzia rilascia al contraente:

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il premio;
- la Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.);
- il Set informativo.

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia nuovamente il certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione dell'assicurato circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

(1) Art.12 del Reg.lsvap 13/2008.

Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza annuale indicata in polizza; se entro questi 15 giorni il contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo rischio il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione, Generali Italia può mettere a disposizione del contraente presso l'agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del premio con conseguente ritiro della quietanza **implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza che rispondano comunque ai bisogni del contraente o non influiscano su di essi.**

Il contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

Dove vale la copertura?

Art. 5 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nella Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto al quale è collegata la Carta Verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, **il contraente deve distruggere immediatamente la Carta Verde.**

Con quali condizioni operative mi assicuro?

Art. 6 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti - Aggravamento del rischio

Affinchè il rischio venga correttamente valutato, quando si conclude il contratto **il contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni.**

Il contraente deve inoltre comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze, successive alla stipula del contratto, **che comportano un aggravamento del rischio assicurato**, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.;
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

Se il contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo nonchè subire la cessazione stessa dell'assicurazione⁽²⁾; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla normativa⁽³⁾.

Art. 7 - Gestione del contratto

- Cessazione del rischio

Il contraente deve comunicare a Generali Italia se il rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

In tali casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il contraente, **che si impegna a distruggere i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato**, può richiedere una di queste opzioni:

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

(3) Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

a. Sostituzione del veicolo

Il contratto è reso valido per altro veicolo di proprietà⁽⁴⁾:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto;
- in caso di pluralità di proprietari, di uno o più di essi;
- in caso di ditta individuale, della persona fisica o, in caso di società di persone, di una o più persone che la compongono e viceversa;
- in caso di leasing o noleggio a lungo termine, del locatario o dell'utilizzatore;
- in caso di società di persone o capitali, della persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà a seguito di trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;
- in caso di portatore di handicap, del conducente abituale;
- in caso di successione mortis causa, degli eredi conviventi con il de cuius al momento del decesso.

In tutte le ipotesi sopra riportate, viene emesso un apposito documento contrattuale e la garanzia è valida per il nuovo veicolo, con un eventuale conguaglio sul premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Generali Italia provvede, limitatamente alla garanzia R.C.A., al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., senza interrompere il periodo di osservazione in corso e senza modificare la scadenza annuale.

b. Sospensione del contratto

Si applicano le regole della sospensione e della eventuale riattivazione per altro veicolo - vedi - Sospensione e riattivazione del contratto.

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita il contratto è reso valido per il medesimo veicolo e diventa di competenza dell'acquirente; in questo caso viene emessa l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla sua naturale scadenza.

(4) Art. 7 del Provv.lvass 72/2018.

d. Risoluzione del contratto

Solo per la garanzia R.C.A., Generali Italia restituisce la parte di premio pagata e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; solo nel caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipula del contratto.

- Sospensione e riattivazione del contratto

Sospensione

Se il contraente intende sospendere la garanzia in corso di contratto **deve comunicarlo a Generali Italia impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde)**. In questo caso Generali Italia emette apposita appendice che deve essere firmata dal contraente.

La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione è ammessa con il limite di due volte per annualità assicurativa.

Alla seconda sospensione del contratto, il contraente deve corrispondere, al momento della riattivazione, il costo fisso previsto in polizza.

Passati 12 mesi dalla sospensione senza che il contraente ha richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da Generali Italia. A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di premio pagata e non usufruita al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione, se la mancata riattivazione è causata da:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva dalla circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita del veicolo;
- furto totale o rapina.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- di durata inferiore all'anno;
- che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;
- nell'ultimo giorno di validità;
- ceduti.

Riattivazione per lo stesso veicolo

Se non cambiano il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato prorogando la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si proroga la scadenza né si procede al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e **il contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.**

Riattivazione per altro veicolo

Quando si riattiva la polizza, a richiesta del contraente, il contratto è reso valido per un altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo⁽⁵⁾, se:

- il veicolo uscente è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
- il veicolo entrante è:
 - intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, o è di proprietà⁽⁶⁾:
 - del coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto;
 - in caso di pluralità di proprietari, di uno o più di essi;
 - in caso di ditta individuale, della persona fisica o, in caso di società di persone, di una o più persone che la compongono e viceversa;
 - in caso di leasing o noleggio a lungo termine, del locatario o dell'utilizzatore;
 - in caso di società di persone o capitali, della persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà a seguito di trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda;
 - in caso di portatore di handicap, del conducente abituale;
 - in caso di successione mortis causa, degli eredi conviventi con il de cuius al momento del decesso.

(5) Articolo a. Sostituzione del veicolo.

(6) Art.7 del Provv.lvass 72/2018.

Osservazione dei sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Art. 8 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- b. a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- c. a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- d. in caso di rateazione del premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidare viene corrisposto⁽⁷⁾ all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo; l'Ente per tanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono, o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, **il contraente o l'assicurato devono comunicare** a ciascuno assicuratore gli altri contratti⁽⁸⁾.

Se non lo si comunica si può perdere il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽⁹⁾.

Art. 10 - Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

(7) Art.1891 del Codice Civile.

(8) Art.1910 del Codice Civile.

(9) Art.1910 del Codice Civile.

Art. 11 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 12 - Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata;
- fax.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente;
- lettera raccomandata.

Art. 13 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 15 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;

- Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami;
- Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:


- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 16 - Area Clienti - Home Insurance

Per questo contratto Generali Italia mette a disposizione un'Area Clienti (Home Insurance) dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto.

Dopo la stipula del contratto il Contraente può ottenere le credenziali di accesso direttamente registrandosi all'Area Clienti sul sito internet cattolica.it o scaricando l'App gratuita MyCattolica.

Capitolo 1 Protezione del patrimonio



Sezione 1 Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi R.C.A. per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

La garanzia opera se alla guida c'è un conducente qualsiasi, anche occasionale, abilitato secondo le norme vigenti.

L'assicurazione opera anche per:

- la circolazione del veicolo assicurato in aree private, **escluse le aree aeroportuali**;
- la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso**;

- c. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo;**
- d. la Responsabilità Civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.

Se ho scelto la combinazione:

- Massimale per sinistro: € 8.000.000
- Massimale per danni alla persona: € 8.000.000
- Massimale per danni alle cose: € 8.000.000

In caso di sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Il danno non risarcibile a carico dell'assicurato sarà pari a € 2.000.000.



In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

Il contratto è operante in caso d'incidente all'interno del parcheggio del supermercato?

Sì, il tuo contratto è operante perché tale area è equiparata ad area pubblica.



Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Gare e competizioni sportive: non sono assicurati i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽¹⁰⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

a. il conducente del veicolo responsabile del sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- b. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se la patente non è scaduta da più di 12 mesi e il conducente la rinnova entro 45 giorni dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- d. veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;

(10) Art. 9 del Codice della Strada.

- f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- g. Veicolo sottoposto a "fermo amministrativo".

Il contratto è operante in caso d'incidente in una zona traffico limitato?

Sì, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del Cliente.



In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi**⁽¹¹⁾.

Nel caso previsto dalla lettera f. il diritto di rivalsa è limitato ad un massimo di:

- € 5.000 per guida in stato d'ebbrezza
- € 20.000 per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: guida in stato di ebbrezza).



Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

• Forma tariffaria

Bonus Malus

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

(11) Art. 144 del Codice delle assicurazioni private

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di premio

Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe
1	0,700	10	1,080
2	0,700	11	1,166
3	0,722	12	1,260
4	0,760	13	1,360
5	0,800	14	1,469
6	0,847	15	1,587
7	0,895	16	1,714
8	0,946	17	1,851
9	1,000	18	2,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio secondo le dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Quando scatta la mia classe di merito penalizzandomi?

Se hai un incidente con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo attestato di rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbe esserci una difformità tra anno di accadimento del sinistro e anno di registrazione della classe di merito peggiorativa.



Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

• Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto⁽¹²⁾, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

• Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'attestato di rischio nell'apposita "Area Clienti" del sito

(12) Art. 149 del Codice delle assicurazioni.

internet (www.cattolica.it) riservata ai contraenti e agli aventi diritto⁽¹³⁾. L'attestato di rischio è inoltre disponibile per la stampa, anche per gli aventi diritto, sull'home page del sito internet (www.cattolica.it) nella sezione "Comunicazioni" al link "Attestato di rischio".

L'attestato di rischio a norma di legge riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente, il codice fiscale o partita iva;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita iva;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
 - numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
 - numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)⁽¹⁴⁾;
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;

(13) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

(14) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS n 72/2018 e successive modifiche.

- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:

- del contraente;
- del proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

Sezione 2 Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto



Le opzioni operano solo se acquistate.

Art. 1 - Opzioni Tipo di guida

• **Conducente esperto Moto**

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova un conducente qualsiasi, anche occasionale, di almeno 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle indicate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- **Generali Italia esercita il diritto di rivalsa** per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 500;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

• **Conducente esclusivo Moto**

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova il soggetto contraente e intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato che abbia almeno 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Posso far guidare il mio veicolo da chiunque?

Sì, puoi far guidare il tuo veicolo da chiunque, se non diversamente indicato in contratto un tipo di guida specifico. Per tua conoscenza, le forme di guida specifica sono, invece, “Conducente esperto Moto” oppure “Conducente esclusivo Moto”.



Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da una persona diversa da quella identificata e indicata in polizza, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- **Generali Italia esercita il diritto di rivalsa** per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 1.000;

- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Art. 2 - Opzioni con sconto sul premio

• Rinuncia alla sospensione

In deroga alle Norme Comuni - Sospensione e riattivazione del contratto, è possibile rinunciare alla sospensione, con conseguente applicazione di una diminuzione di premio sulla tariffa R.C.A.

• Sosta invernale e Rinuncia alla sospensione

L'opzione è valida per i motocicli (escluse le motoslitte).

La presente opzione include la Rinuncia alla sospensione, prevista al precedente articolo.

L'assicurazione è stipulata nella forma "Sosta Invernale" che, qualora pattuita dal contraente, prevede l'applicazione di una diminuzione di premio sulla tariffa R.C.A. **a fronte dello specifico impegno a non fare circolare e a ricoverare in area privata il veicolo assicurato, nel periodo compreso dalle ore 24:00 del 30 novembre alle ore 00:00 del 1 marzo.**

Nel periodo previsto per la "Sosta Invernale", esclusivamente in caso di sinistri non legati alla circolazione del veicolo assicurato, sono operanti, se acquistate, le garanzie:

- Tutela Legale;
- Incendio;
- Furto & Rapina;
- Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà;
- Grandine;
- Terremoto;
- Incendio Doloso;
- Cristalli;
- Zero Spese Moto e Zero Spese Moto Plus.

In caso di sinistro con data di accadimento compreso nel periodo previsto per la "Sosta Invernale" non sono operanti, se acquistate, le garanzie legate alla circolazione del veicolo assicurato:

- R.C.A.;
- Collisione Moto;

- Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato;
- Assistenza;
- Infortuni Moto;
- Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali previsti in Zero Spese Moto Plus.

In caso di sinistro R.C.A. avvenuto durante il periodo previsto per la “Sosta Invernale”, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare** fino al massimo di € 3.000.

Il diritto di rivalsa non viene esercitato se:

- la circolazione del veicolo assicurato è dovuta a stato di comprovata necessità;
- il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia;
- i danni ai terzi sono cagionati a seguito di furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevanti e denunciati presso le competenti Autorità.

Art. 3 - Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

• Rinuncia all'azione di rivalsa

In deroga all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;
- se guida una persona che è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

Se guido dopo aver bevuto alcool oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la rivalsa nei miei confronti?

Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato.



• Vita Privata in mobilità

Che cosa è assicurato?

Limitatamente alle aree pubbliche e a quelle equiparate, la presente garanzia opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti:

- dalla circolazione di veicoli e mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- dagli spostamenti a piedi;
- dalla circolazione di natanti, anche a motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e natanti senza motore non trainati.

L'assicurazione opera per i danni nell'ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma dell'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato e del contraente di polizza.

L'assicurazione opera anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

Il contratto è operante se andando in bicicletta urto un veicolo?

Sì, il tuo contratto è operante se l'evento avviene in strada pubblica o ad essa equiparata, come nel parcheggio di un supermercato.



La garanzia prevede:

- **un risarcimento massimo** indicato in polizza;
- **un risarcimento sino alla concorrenza del 20% del massimale** indicato in polizza per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a. il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- b. le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a., se l'assicurato non è una persona fisica.

Ci sono limiti di copertura?

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

L'assicurazione non opera per i danni:

- a. derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non amatoriale, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo, degli sport aerei in genere, del kitesurf, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura nonché dalla partecipazione a regate veliche. Sono altresì esclusi i danni derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati in tal senso.
- b. derivanti dalla proprietà e/o uso di animali;
- c. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d. a cose che taluno degli assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- e. derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- f. derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- g. derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;

h. derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e da impiego di aeromobili.

• **Massimale noleggio a breve termine e car sharing**

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing effettuata dall'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato con Generali Italia e dal contraente della polizza.

L'assicurazione opera fino ad un massimo di € 5.000.000 in eccesso ai massimali garantiti dalla polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine e car sharing.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione opera **solo nel caso in cui la polizza che assicura il veicolo a noleggio a breve termine e car sharing sia valida e operante al momento del sinistro**. Se il veicolo a noleggio a breve termine e car sharing **non è assicurato** al momento del sinistro, **l'assicurazione opera in eccesso** a quanto risarcito dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del sinistro.



Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Numero Verde 800 572 572 e numero dall'estero (+39) 02 58 240 565 - e-mail: sinistri@DAS.it

Forma Base e Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Forma Base

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, guida e circolazione stradale del veicolo assicurato.

La garanzia opera per:

- a. ottenere assistenza legale per un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
- b. difendersi in un procedimento penale;
- c. ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'assicurato della patente, a seguito di un caso assicurativo della circolazione che abbia provocato vittime o feriti;
- d. ottenere il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con terzi.

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato:

- ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comu-

- nicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale.

Forma Gold

In estensione alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

- e. presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- f. presentare Reclamo/Ricorso contro l'Avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto;
- g. sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- h. recupero punti e riesame patente di guida. Se l'assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della Strada commesse dopo la decorrenza della Polizza, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente.

• Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del veicolo assicurato e dei trasportati sul medesimo veicolo.

Le garanzie descritte per la Forma Base e per la Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono l'assicurato:

- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- alla guida di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto;
- alla guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente;
- alla guida di veicoli in scooter-sharing.

• Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in polizza per ciascun caso assicurativo.

Art. 2 - Cosa non è assicurato e quali sono i limiti di copertura?

La garanzia non opera:

- a. per procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Forma Base e nella Forma Gold;
- b. nella Forma Base per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada in genere;
- c. nella Forma Gold per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada non collegate a sinistro stradale;
- d. nella Forma Base per controversie contrattuali di diritto civile;
- e. nella Forma Gold se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200;
- f. se l'assicurato è imputato per Delitto doloso;
- g. se l'assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso⁽¹⁵⁾, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope⁽¹⁶⁾ o per guida in stato di ebbrezza⁽¹⁷⁾ con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza passata in giudicato o vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- h. se l'assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; nel caso in cui l'assicurato guidi con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal caso assicurativo.

In caso di vertenze tra più Assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.

La garanzia recupero punti e riesame patente di guida prevede i seguenti rimborsi e limiti:

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti **fino a € 500**;
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente **fino a € 1.000** e a condizione che l'assicurato che ne aveva

(15) Art. 189 del codice della Strada.

(16) Art. 187 del Codice della Strada.

(17) Art. 186/186 bis del Codice della Strada.

la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo assicurato.

Art. 3 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate?

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con D.A.S., secondo le regole previste agli articoli 1 - Denuncia del Caso assicurativo e 2 - Modalità di gestione del caso assicurativo della Sezione 4;
- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da D.A.S.;
- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà⁽¹⁸⁾;
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con D.A.S.;
- i. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j. gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza

(18) Art. 1292 Codice Civile.

di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; e anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 5 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale.
- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Art. 5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene:

- a. dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio sia stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Sezione 4 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del sinistro R.C.A.

La denuncia del sinistro:

- **deve essere fatta sul “Modello di constatazione amichevole di sinistro”** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- **deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
- **deve essere presentata entro 3 giorni** da quando il sinistro si è verificato o l’assicurato ne è venuto a conoscenza;
- **deve essere seguita** nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro**.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- attraverso l’Area Clienti del sito cattolica.it;
- con l’App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall’estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via pec all’indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata A/R a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell’invio della documentazione, **Generali Italia ha diritto di rivalsa**⁽¹⁹⁾.

In caso di sinistro stradale avvenuto in Italia, l’assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 572 572 (attivo dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

(19) Se presenti i presupposti dell’Art.1915 del Codice Civile.

Segnala l'incidente

1. Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.



Documenta l'incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli la generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del sinistro. Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

Avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità cui si può applicare il risarcimento diretto), l'assicurato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte deve presentare

la richiesta di risarcimento danni a Generali Italia, mediante una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- consegna a mano presso la propria Agenzia;
- telegramma a Generali Italia - Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- Fax inviato al n. 045 68 33 620;
- e-mail alla propria Agenzia o via pec all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;

comunicando/allegando:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle Compagnie ;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del sinistro

Se l'assicurato riceve notizia di una richiesta di risarcimento per un sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale sinistro.

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del sinistro?

Può servire ad evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del veicolo assicurato nell'incidente.



Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, nei limiti previsti dalla legge⁽²⁰⁾. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 5 - Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie Vita privata in mobilità/Massimale noleggio a breve termine e car sharing?

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve inviare denuncia scritta a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della polizza e nome dell'agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica l'Art. 1915 Codice Civile;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

(20) Art. 1917 del Codice Civile.

Per la garanzia Massimale noleggio a breve termine e car sharing l'assicurato deve inoltre:

- fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio / car sharing ed alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato / utilizzato.

Cosa fare in caso di sinistro Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del caso assicurativo

Per richiedere le prestazioni previste, l'assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S.** chiamando il numero verde attivo 800 572 572 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

D.A.S. raccoglierà la richiesta (denuncia di caso assicurativo), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di caso assicurativo e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'assicurato è tenuto a denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica **l'assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 572 572**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 2 - Modalità di gestione del caso assicurativo

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati⁽²¹⁾. **A tal fine l'assicurato**

(21) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private.

dovrà rilasciare, ove richiesto da D.A.S., apposita procura per la gestione della controversia;

- b. per la risoluzione della controversia, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c. l'assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
- b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a D.A.S. le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a D.A.S. di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia;
- b. **se l'assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, D.A.S. può individuare direttamente il legale;**
- c. **l'assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d. **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, D.A.S. non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Al termine delle verifiche amministrative, D.A.S. si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, sempre entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

DAS gestirà a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati;
- c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il caso assicurativo tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare D.A.S. e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di D.A.S. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e. non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di D.A.S., alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, D.A.S. garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 4 - Esonero di Responsabilità

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e D.A.S. non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 5 - Arbitrato per Conflitto d'Interesse o Disaccordo sulla Gestione del caso assicurativo

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo tra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione del caso assicurativo, sia l'assicurato sia D.A.S. possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'assicurato e D.A.S. contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S., in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Generali Italia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Qualora l'assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati da:

- a. atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽²²⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 2 Garanzia Furto & Rapina



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di:

- furto (totale, parziale o tentato);
- rapina;
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.

In caso di posto di ricovero protetto dichiarato in polizza, la garanzia opera anche se il veicolo non si trova lì collocato al momento del furto.

(22) Art.9 del Codice della Strada.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- da furto di "apparecchi audiofonovisivi non di serie" quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo assicurato.

Sezione 3 Garanzia Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal veicolo assicurato per effetto di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi di legge;

- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing.

La garanzia è prestata **fino ad un massimo riportato in polizza, alternativamente pari a:**

- € 300.000 per sinistro e anno assicurativo;
- € 1.000.000 per sinistro e anno assicurativo (forma Large).

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a persone e cose trasportate.



Le garanzie operano solo se acquistate.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

- per Grandine:

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto della grandine.

- per Terremoto:

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di terremoto, **fino al massimale** indicato in polizza.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

- per Grandine:

la copertura non opera per i danni causati da eventi naturali diversi dalla grandine.

- per Terremoto:

la copertura non opera per i danni causati da eventi naturali diversi dal terremoto.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Non sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato per effetto di eventi previsti in questa sezione se tali eventi non sono oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.

Sezione 5 Garanzia Incendio doloso



La garanzia opera solo se acquistata.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

La copertura non opera per i danni causati da:

- circolazione, nonché per i danni verificatisi per effetto di eventi sociopolitici, ossia eventi riconducibili a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici;
- dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Le coperture non operano per i danni causati da:

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno.

Sezione 6 Garanzia Cristalli



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i ciclomotori della tipologia "quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa".

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere;
- i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con deduzione di una franchigia fissa indicata in polizza.

La copertura non opera per i danni causati da:

- a. atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i motocicli e per i ciclomotori della tipologia “quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa”.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all’obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

L’assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull’importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell’assicurato la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) indicati in polizza.**

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;

- f. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento par ticolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 8 Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i motocicli e per i ciclomotori della tipologia "quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa".

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per effetto di collisione con altro veicolo non assicurato o non identificato.

Generali Italia indennizza:

- in caso di collisione con altro veicolo non assicurato, **fino a un massimo di € 3.000**;
- in caso di collisione con veicolo non identificato, entro i seguenti massimali:
 - **€ 500 in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni gravi alla persona** (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);
 - **fino a € 3.000 per i danni materiali in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alla persona** (lesioni fino al 9% di invalidità permanente).

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

Inoltre:

- in caso di veicolo non assicurato, **l'indennizzo viene riconosciuto in presenza di verbale dell'autorità intervenuta, nel quale risulta l'identificazione di almeno un testimone.** L'assicurato autorizza Generali Italia a subentrare nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili⁽²³⁾ e del Fondo Vittime della Strada. L'assicurato ha l'onere di interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo Vittime della Strada fino al termine della liquidazione da parte del Fondo stesso dell'indennizzo complessivo;
- in caso di veicolo non identificato, Generali Italia indennizza **solo se il sinistro è stato risarcito dal Fondo Vittime della Strada**⁽²⁴⁾.

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;

(23) Art. 1916 del Codice Civile.

(24) Art. 283 lettera a. del Codice delle assicurazioni private.

- f. da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive⁽²⁵⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento par ticolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 9 Garanzie Zero Spese Moto



Le garanzie operano solo se acquistate.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi relativi a:

Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere se in dotazione, Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere se in dotazione;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per apertura delle portiere se in dotazione e per l'accensione del veicolo.

(25) Art. 9 del Codice della Strada.

Richiesta documenti

A seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato può avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso contattando il numero verde 800 572 572, comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'autorità competente.

In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'assicurato.

La Struttura organizzativa può richiedere all'assicurato, che deve fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della prestazione; i relativi costi sono a carico di Generali Italia.

Tassa di proprietà

In caso di sinistro che abbia determinato un danno totale del veicolo assicurato⁽²⁶⁾, Generali Italia indennizza all'assicurato la quota della tassa di proprietà per il periodo che va dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

Spese di recupero e custodia

In caso di sinistro che può essere liquidato come da contratto, Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti autorità.

Spese di immatricolazione

In caso di sinistro che può essere liquidato come da contratto, **che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato**⁽²⁷⁾, Generali Italia liquida all'assicurato un indennizzo per le spese di immatricolazione che l'assicurato ha sostenuto per acquistare un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, Generali Italia, nei limiti dell'importo indicato, rimborsa le spese documentate dall'assicurato per sostituirla.

Duplicazione patente di guida

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di sinistro da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del

(26) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 12.

(27) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 12.

conducente, Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento.

Sequestro penale

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Generali Italia indennizza le spese di dissequestro.

Generali Italia indennizza:

- per le prestazioni Perdita delle chiavi del veicolo, Spese di recupero e custodia, Spese di immatricolazione, Duplicazione patente di guida, **fino ad un massimo di € 300 per ogni sinistro e anno assicurativo.**
- per Sequestro penale:
le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni.**

Per tutte le prestazioni:

l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

- Per Sequestro penale non sono assicurati i danni:
 - per i quali non vi sia una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia;
 - avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Le coperture non operano per i danni causati da:

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

- c. tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 10 Garanzie Zero Spese Moto Plus



Le garanzie operano solo se acquistate e sono valide per i ciclomotori e i motocicli (escluse le motoslitte).

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i rischi relativi alle garanzie della presente sezione.

Tutte le prestazioni previste in Zero Spese Moto (Sezione 9) e in più:

Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti all'abbigliamento tecnico, al casco e alle protezioni motociclistiche del conducente derivanti da collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione, anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

Danni bauletto e borse laterali

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti al bauletto e alle borse laterali derivanti dalla collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione, anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

La copertura è operante per i danni totali e parziali che pregiudicano la sicurezza e/o rendono inutilizzabili le cose danneggiate. Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per i soli danni parziali per i quali è possibile effettuare la riparazione.

Per Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali, Generali Italia indennizza:

- in caso di danno totale **fino ad un massimo indicato in polizza, a scelta del contraente tra:**
 - **€ 300 per ogni sinistro e per anno assicurativo**, senza applicazione di scoperto e/o franchigia;
 - **€ 1.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia di € 100;**
- in caso di danno parziale **fino ad un massimo di € 150 per ogni sinistro e per anno assicurativo**, senza applicazione di scoperto e/o franchigia.

Per tutte le prestazioni:

l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Per Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche, il casco **deve essere** omologato come previsto dalle normative vigenti.

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- quando il veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a furto o rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico.

Sono inoltre esclusi i danni estetici, alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati cagionati all'abbigliamento tecnico, al casco, alle protezioni motociclistiche, al bauletto e alle borse laterali.

Se cado dalla moto mentre aspetto fermo al semaforo rosso, i danni all'abbigliamento tecnico e al bauletto sono coperti?

No, perché le coperture operano solo in caso di collisione contro veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purchè identificati, avvenuti durante la circolazione.





La garanzia opera solo se acquistata.

Premessa

La presente garanzia può essere prestata in una delle forme e con le relative prestazioni sotto riportate:

- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
- MOTO

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un sinistro, oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE

Le prestazioni di assistenza Small Medium e Large sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.

Se non diversamente indicato, ogni singola prestazione qui descritta:

- **può essere erogata fino a 3 volte per ogni annualità assicurativa;**
- **è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale.**

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Grazie alla convenzione stipulata tra Generali Italia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

Tabella riassuntiva delle prestazioni di assistenza **SMALL MEDIUM e LARGE**

PRESTAZIONI	FORMA		
	SMALL	MEDIUM	LARGE
SOCCORSO STRADALE			
Officina mobile	✓	✓	✓
Traino	✓	✓	✓
Recupero fuori strada	✓	✓	✓
ASSISTENZA AL VEICOLO			
Auto in sostituzione	✓	✓	✓
Invio taxi ritiro auto sostitutiva		✓	✓
Invio taxi riconsegna auto sostitutiva			✓
Supporto compilazione C.A.I./C.I.D.	✓	✓	✓
Informazioni e consigli telefonici	✓	✓	✓
Invio pezzi ricambio	✓	✓	✓
Recupero veicolo		✓	✓
Rimpatrio veicolo tramite pianale	✓	✓	✓
Autodemolizione	✓	✓	✓
Abbandono mezzo all'estero		✓	✓
Richiesta documenti in caso furto	✓	✓	✓
Viaggio per recupero veicolo	✓	✓	✓
Invio di un autista	✓	✓	✓
Spese d'albergo	✓	✓	✓
Rientro passeggeri o prosecuzione del viaggio	✓	✓	✓
Anticipo spese di prima necessità	✓	✓	✓
Anticipo spese legali	✓	✓	✓
Anticipo cauzioni penale e civile	✓	✓	✓
Interprete a disposizione	✓	✓	✓

Tabella riassuntiva delle prestazioni di assistenza SMALL MEDIUM e LARGE

PRESTAZIONI	FORMA		
	SMALL	MEDIUM	LARGE
ASSISTENZA ALLA PERSONA			
Trasmissione messaggi urgenti	✓	✓	✓
Informazioni medico sanitarie	✓	✓	✓
Consulenza medica		✓	✓
Anticipo spese mediche		✓	✓
Invio di autoambulanza		✓	✓
Rimpatrio salma	✓	✓	✓
Rimpatrio sanitario	✓	✓	✓
Trasferimento in centro medico attrezzato	✓	✓	✓
Rientro dal centro medico attrezzato	✓	✓	✓
Prolungamento del soggiorno		✓	✓
Viaggio di un familiare	✓	✓	✓
Accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap		✓	✓

✓ = prestata vuoto = non prestata

SOCCORSO STRADALE

Art. 2 - Officina mobile

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:

- guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

SMALL	MEDIUM	LARGE
sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.

Tabella valida per il punto d.

L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;

e. montaggio delle catene da neve

SMALL	MEDIUM	LARGE
solamente per conducenti: - di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o - con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente.		per tutti i conducenti.

Tabella valida per il punto e.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

CASI SPECIFICI

Il costo della manodopera rimane a carico di Generali Italia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di
- danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
- necessità di montaggio delle catene da neve.

In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:

- riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
- fosse impossibilitato ad effettuare la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione

la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo Art. 3 - Traino.

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno
-------------	---

Art. 3 - Traino

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

SMALL	MEDIUM	LARGE
sulla rete autostradale;	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato;	ovunque;

Tabella valida per il punto e.

mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:

- al più vicino punto di assistenza convenzionato con Generali Italia o con la Struttura Organizzativa o
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
- al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
15 km	25 km	35 km

Tabella valida per il punto 3.

dal punto di fermo del veicolo o

- alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA		10 km

Tabella valida per il punto 4.

dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.

Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico di Generali Italia.

Limitatamente alle destinazioni del traino 3. e 4., qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.

Sono a carico dell'Assicurato:

- **le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuori strada);**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno
-------------	---

Art. 4 - Recupero del veicolo fuori strada

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
incidente	incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata	

che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in Polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare

autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico di Generali Italia il costo entro il massimale di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
€ 200 per sinistro.	€ 1.200 per sinistro.	

L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno
-------------	---

ASSISTENZA AL VEICOLO

Art. 5 - Auto in sostituzione

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente, qualora il veicolo risulti danneggiato e sia necessaria la riparazione dello stesso;

che comporti l'immobilizzo del veicolo:

SMALL	MEDIUM	LARGE
per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	- per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o - per indisponibilità dei pezzi di ricambio	- a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); - a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere

segue alla pagina successiva

SMALL	MEDIUM	LARGE
	<p>necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o - a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi 	

mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
1.200 cc di cilindrata	<ul style="list-style-type: none"> - 1.200 cc di cilindrata o - 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il Conducente 	1.600 cc di cilindrata

senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera).	10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera).	<ul style="list-style-type: none"> - 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo - 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera).

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...);
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

ESTENSIONI

L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio; - 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse; - 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere; - 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente. 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere; - 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente.

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento.</p> <p>La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente al ritrovamento del veicolo in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.</p>	

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo

SMALL	MEDIUM	LARGE
€ 200	€ 250	

previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (Noleggio Con Conducente).

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;**
- **demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.**

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa
-------------	--

In caso d'incidente ho diritto all'auto sostitutiva?

Sì, qualora abbia acquistato la garanzia Assistenza.

Sono previste 3 forme che prevedono un differente periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo.

Il servizio è attivabile ed è offerto tutto l'anno - 24/24 da parte di Europ Assistance, attraverso una rete di oltre 22.900 centri in Italia, contattando il numero verde 800 572 572 oppure (+39) 02 58 240 565



Art. 6 - Invio taxi per ritiro auto sostitutiva

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'Art. 5 - Auto in sostituzione, mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio Con Conducente) per permettergli di raggiungerla.

Rimangono a carico di Generali Italia tutte le spese con il massimo di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	€ 50 per sinistro	una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'Assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'Art. 18 - Spese d'albergo.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa
-------------	--

Art. 7 - Invio taxi per riconsegna auto sostitutiva

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'Art. 5 - Auto in sostituzione, mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio Con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.

Rimangono a carico di Generali Italia tutte le spese con il massimo di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA		una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa.
-------------	---

Art. 8 - Supporto alla compilazione del modulo C.A.I./C.I.D.

SMALL	MEDIUM	LARGE
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello C.A.I./C.I.D.		
Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello C.A.I./C.I.D.).		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 9 - Informazioni di carattere automobilistico e consigli telefonici

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:

SMALL	MEDIUM	LARGE
<ul style="list-style-type: none">- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;- condizioni meteorologiche sulle strade;- informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);- informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);- informazioni legali (Nuovo Codice della Strada).	<ul style="list-style-type: none">- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;- condizioni meteorologiche sulle strade;- informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);- informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);- informazioni legali (Nuovo Codice della Strada);- rete dei concessionari delle case automobilistiche;- punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto;- punti di assistenza per riparazioni pneumatici;- caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia;- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione.	

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 10 - Invio dei pezzi di ricambio

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli,

i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato.	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Rimangono a carico di Generali Italia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; **mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.**

Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.
-------------	---

Art. 11 - Recupero del veicolo

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o - furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato <p>organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato.</p> <p>Restano a carico di Generali Italia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.</p>	

segue alla pagina successiva

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo Generali Italia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.	

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Massimale	€ 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 12 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o - furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. <p>Rimangono a carico di Generali Italia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.</p>		

segue alla pagina successiva

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente.</p>		

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'Art. 10 - Invio dei pezzi di ricambio.</p>	

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 13 - Autodemolizione

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di guasto; - di incidente; - di incendio; - di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; - in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 Art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 Art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 Art. 46); <p>ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione.</p>		

segue alla pagina successiva

SMALL**MEDIUM****LARGE**

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).

Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione:

1. originale del libretto di circolazione;
2. originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà;
3. targhe del veicolo;
4. fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.;
5. fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.;
6. fotocopia del codice fiscale.

In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1., 2. o 3. l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1., 2., 3., 4., 5., 6. o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione **l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.**

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge;

segue alla pagina successiva

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".</p> <p>Rimangono a carico di Generali Italia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; - altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; <p>che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 14 - Abbandono legale del mezzo all'estero

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>In alternativa alla prestazione normata all'Art. 12 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso</p>	

segue alla pagina successiva

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione.</p> <p>Rimangono a carico di Generali Italia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.</p>	

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 15 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato cronologico, - certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. <p>Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la targa del veicolo e - l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato. <p>La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza.</p> <p>Rimangono a carico di Generali Italia i relativi costi.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali.

Art. 16 - Viaggio per il recupero del veicolo

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o
- un biglietto ferroviario in prima classe

di sola andata per consentire il recupero del veicolo:

- riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata o
- ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato.	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 17 - Invio di un autista

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in Polizza ed il Conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
- furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al Conducente del veicolo indicato in Polizza

mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato.	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 18 - Spese d'albergo

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

che comporti

- l'immobilizzo del veicolo Assicurato e
- una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte

ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (Conducente e trasportati) organizzando loro un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.

Rimangono a carico di Generali Italia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
€ 300	€ 600	

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato.	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 19 - Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
<ul style="list-style-type: none"> - guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o - furto o rapina del veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> - guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o - furto o rapina del veicolo o - forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione 	

permette agli Assicurati di:

- continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
- di rientrare al luogo di domicilio in Italia mettendogli a disposizione:
 - a. un biglietto aereo di classe economica o
 - b. un biglietto ferroviario di prima classe, o
 - c. un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:

SMALL	MEDIUM	LARGE
1.200 c.c. di cilindrata.	se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo Assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata.	

Tabella valida per il punto c.

Sono a carico dell'Assicurato:

- **le spese per il carburante;**
- **i pedaggi in genere;**
- **multe e contravvenzioni;**

- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, “kasko”, ecc. ...);
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia;

- d. e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a., b. e c. non siano disponibili.

Rimangono a carico di Generali Italia le spese per tutte le persone trasportate (Conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
€ 300	€ 1.000	

È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato.	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

CASI SPECIFICI

Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente

può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (Noleggio Con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino

- alla propria residenza o
- alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 20 - Anticipo spese di prima necessità

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato.</p> <p>La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</p> <p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la causa della richiesta; - l'ammontare della cifra necessaria; - il suo recapito; - le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. <p>L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.</p>		

Massimale	€ 1.500
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 21 - Anticipo spese legali

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o
- fermo giudiziario o
- arresto o
- minaccia di arresto

anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:

SMALL	MEDIUM	LARGE
€ 1.000	€ 2.500	

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta;
- l'ammontare della cifra necessaria;
- il suo recapito;
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 22 – Anticipo delle cauzioni penale e civile

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none">- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o- fermo giudiziario o- arresto o- minaccia di arresto <p>versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità.</p> <p>La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</p> <p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la causa della richiesta;- l'ammontare della cifra necessaria;- il suo recapito;- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.		

Massimale	€ 6.000
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 23 - Interprete a disposizione

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none">- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o- fermo giudiziario o- arresto o- minaccia di arresto o- infortunio <p>lo invia tenendo Generali Italia a proprio carico le relative spese.</p>		

Massimale	€ 1.000
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 24 - Trasmissione di messaggi urgenti

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti.</p> <p>Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 25 - Informazioni medico - sanitarie

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none">- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;- medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;- centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni.		

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 26 - Consulenza medica

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici.</p> <p>Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.</p> <p>NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).</p>	

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 27 - Anticipo spese mediche

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.

Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Massimale	- € 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, - estendibili fino ad € 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 28 - Invio di un'autoambulanza

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza.	

Massimale	600 km di percorso complessivo andata e ritorno.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 29 - Rimpatrio salma

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Rimangono a carico di Generali Italia le relative spese entro il massimale di:

SMALL	MEDIUM	LARGE
€ 4.000	€ 5.000	

anche se coinvolti più assicurati.

Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie, o di altro tipo, ritenute da essa adeguate a garantire la restituzione dell'eccedenza.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 30 - Rimpatrio sanitario

SMALL	MEDIUM	LARGE
<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none">- aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi europei o del Bacino Mediterraneo) o- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). <p>Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico di Generali Italia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.</p> <p>Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.</p> <p>La prestazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">- per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o- qualora l'Assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 31 - Trasferimento in centro medico attrezzato

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:

- aereo sanitario (**utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi europei o del Bacino Mediterraneo**);
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico di Generali Italia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
oltre 50 km residenza dell'Assicurato.	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 32 - Rientro dal centro medico attrezzato

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- erogazione della prestazione normata all'Art. 31 - Trasferimento in centro medico attrezzato e
- dimissione dal centro medico dopo la degenza

organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:

- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico di Generali Italia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

SMALL	MEDIUM	LARGE
oltre 50 km residenza dell'Assicurato.	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato.	

Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
-------------	--

Art. 33 - Prolungamento del soggiorno

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico di Generali Italia i relativi costi.</p> <p>Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.</p>	

Massimale	€ 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro.
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 34 - Viaggio di un familiare

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:

- aereo in classe economica o
- ferroviario in prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:

SMALL	MEDIUM	LARGE
7 giorni		5 giorni

a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza.

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 35 - Accompagnamento di figli minori di 14 anni o portatori di handicap

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o - di un familiare residente in Italia <p>un biglietto</p> <ul style="list-style-type: none"> - aereo in classe economica - ferroviario in prima classe <p>per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa</p>	

segue alla pagina successiva

SMALL	MEDIUM	LARGE
NON OPERATIVA	mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto: <ul style="list-style-type: none"> - aereo in classe economica - ferroviario in prima classe per ritornare alla propria residenza in Italia.	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza.
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'Art. 5 – Estensione territoriale con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Art. 36 - Limitazioni alla copertura

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- **dolo** dell'Assicurato;
- **suicidio** o tentato suicidio;
- **abuso di alcolici o psicofarmaci** nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- **gare automobilistiche** e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- **stato di guerra**, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'Art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'Art. 1910 Codice Civile, l'Assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Generali Italia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

ASSISTENZA MOTO

Ogni singola prestazione qui descritta:

- può essere erogata fino a 3 volte per ogni annualità assicurativa;
- è operativa nei territori indicati all'Art. 5 - Estensione territoriale.

Art. 37 - Che cos'è assicurato

Grazie alla convenzione stipulata tra Generali Italia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza dettagliati negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

Art. 38 - Traino

Se il veicolo ha subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o di rifornimento, tenendo a proprio carico il relativo costo.

Massimale	€ 700 per sinistro.
-----------	---------------------

Questa opzione si estende anche ai casi di:

- foratura di pneumatici;
- perdita o rottura delle chiavi;
- mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante.

Inoltre, su richiesta dell'Assicurato, in ogni caso il veicolo potrà essere trainato fino a un'officina da lui scelta, **purché l'officina si trovi in un raggio di 30 km dal luogo del sinistro.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuori strada).

Art. 39 - Servizio di officina mobile

(operante solo in Italia)

Nel caso in cui a seguito di guasto il veicolo sia danneggiato in modo tale da non poter spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invierà per la riparazione. Se, durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, la stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo.

Massimale costo manodopera	€ 300 per sinistro.
----------------------------	---------------------

Questa prestazione si estende anche ai casi di:

- perdita o rottura delle chiavi;
- mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante;

- foratura/scoppio di uno pneumatico, purché si verifichi fuori dal comune di residenza dell'Assicurato. In tal caso l'officina mobile effettuerà l'intervento sullo pneumatico direttamente sul posto, utilizzando un kit di riparazione. In assenza del kit di riparazione, la Struttura Organizzativa organizzerà il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo di fermo.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 40 - Recupero del veicolo fuori strada

Se in caso di sinistro il veicolo è uscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo a proprio carico il relativo costo.

Massimale	€ 1.200 per sinistro.
-----------	-----------------------

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. **Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese** per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).

Art. 41 - Demolizione del veicolo

(operante solo in Italia)

Nel caso in cui l'Assicurato, dopo un guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 Art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 Art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 Art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, **su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo** mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Se il recupero richiede l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);

- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà (originale);
- targa del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione di ognuno dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta della prestazione, **l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.**

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Generali Italia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

Art. 42 - Richiesta documenti in caso di furto del veicolo

Dopo il furto totale del veicolo, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per la richiesta di questi documenti:

- certificato cronologico;
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con annotazione della perdita di possesso;

comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente.

Subito dopo, la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti e una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Generali Italia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. 43 - Veicolo in sostituzione

Se dopo un sinistro il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione uguale o superiore a 8 ore di manodopera, come certificato dall'officina incaricata della riparazione, sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura a percorrenza illimitata, tenendo a proprio carico le relative spese.

Cilindrata	1200 cc Massimo 3 giorni continuativi (1 giorno di vettura sostituiva = 8 ore lavorative di manodopera).
------------	---

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante o pedaggi in genere, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge con le relative franchigie, il drop-off in caso di riconsegna in una stazione di noleggio o punto di consegna diversi da quelli in cui l'autovettura è stata presa a noleggio, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.

Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; il deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

CASI SPECIFICI

Se il veicolo, in conseguenza di sinistro, resta **immobilizzato nei giorni festivi** anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse, la Struttura Organizzativa **su richiesta dell'Assicurato**, mette a disposizione dello stesso e con le modalità e i limiti descritti nei paragrafi precedenti, una autovettura, fino alla riapertura dell'officina autorizzata, e in ogni caso **per un massimo di 2 giorni**.

Successivamente alla riapertura dell'officina autorizzata, la durata del noleggìo potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- l'Assicurato che non dispone di regolare licenza di guida degli autoveicoli (patente "B");
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Art. 44 - Invio taxi per ritiro veicolo sostitutivo

Nel caso in cui, a seguito della prestazione di cui all' Art. 66 "Veicolo in sostituzione", l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione della Struttura Organizzativa, la stessa, **su precisa richiesta dell'Assicurato**, metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio, coprendone le spese.

Massimale	€ 50 per sinistro.
-----------	--------------------

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Art. 45 - Trasporto in autoambulanza

(operante solo in Italia)

Nel caso in cui a seguito di infortunio da incidente l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Massimale	Importo pari a quello necessario per compiere 300 km complessivi (andata/ritorno).
-----------	--

Art. 46 - Supporto alla compilazione del modulo C.A.I./C.I.D.

Se a seguito di incidente stradale, occorso al veicolo indicato in Polizza, avvenuto in Italia, l'Assicurato è impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello C.A.I.; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello C.A.I.).

Art. 47 - Informazioni e consigli telefonici

(Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Vengono fornite informazioni su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni meteorologiche sulle strade;
- informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni medico/sanitarie;
- informazioni su autogrill, motel;
- informazioni su officine specializzate;
- informazioni campeggi;
- informazioni su negozi in cui acquistare prodotti per celiaci;
- informazioni per prodotti e ristorazione vegetariani e vegani.

Art. 48 - Invio di un tecnico (fabbro/serrandista/vetraio) per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato, mentre si trova in viaggio con il veicolo Assicurato, necessiti di un tecnico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione a seguito di Rapina, Furto tentato o consumato, con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che ne compromettano la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un tecnico, tenendo a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, e eventuali pezzi di ricambio.

Al fine di rendere possibile l'intervento del tecnico, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.

Massimale	€ 200 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

La prestazione non è cumulabile con quanto descritto all'Art. 49 - Vigilanza dell'abitazione.

Art. 49 - Vigilanza dell'abitazione

L'Assicurato che, mentre si trova in viaggio con il veicolo Assicurato, viene a conoscenza di eventi quali la Rapina, il Furto tentato o consumato con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che compromettano la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della propria abitazione, può chiedere che la Struttura Organizzativa predisponga la vigilanza della stessa.

Generali Italia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 8 ore di piantonamento consecutive, decorse le quali il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

La prestazione non è cumulabile con quanto descritto all'Art. 48 - Invio di un tecnico (fabbro/serrandista/vetraio) per interventi di emergenza.

Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.
-------------	---

Art. 50 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Nel caso in cui l'Assicurato, mentre si trova in viaggio con il veicolo Assicurato, necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di allagamento o infiltrazione d'acqua nell'abitazione stessa provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature idrauliche fisse o mobili, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio dell'idraulico tenendo a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, ed eventuali pezzi di ricambio.

Al fine di rendere possibile l'intervento dell'artigiano, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.

Massimale	€ 200 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 51 - Viaggio per il recupero del veicolo

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, nei casi in cui il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata, sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
-------------	---

Art. 52 - Recupero del veicolo

Nel caso in cui il veicolo, in conseguenza di sinistro:

- resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi;
- oppure in caso di furto o rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato;

la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo precedentemente concordato con l'Assicurato.

Sono a carico di Generali Italia le spese relative al trasporto, nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

Massimale	€ 500 complessivi per sinistro e per annualità assicurativa.
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 53 - Spese di rimessaggio

Nel caso in cui a seguito di guasto o incidente, il danno subito dal veicolo sia tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 76 ore, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Massimale	€ 200 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 54 - Invio dei pezzi di ricambio

Se, dopo un sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

A carico dell'Assicurato	Costo dei pezzi e spese doganali.
A carico di Generali Italia	Spese di ricerca e spedizione.
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.

Art. 55 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Se l'Assicurato, dopo un infortunio causato da incidente stradale, in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, è affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, provvederà:

- a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- a organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

Generali Italia terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
-------------	---

Art. 56 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza a quanto spiegato all'Art. 55 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché la stessa possa stabilire i necessari contatti.

Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
-------------	---

Art. 57 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

In caso di sinistro che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione, oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o
- un biglietto ferroviario di prima classe.

Massimale	€ 500 per sinistro se in Italia. € 1.000 per sinistro se all'estero.
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 58 - Spese d'albergo

Se, dopo un sinistro, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per persona e per giorno (conducente e trasportati).

Massimale	€ 750 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 59 - Anticipo spese di prima necessità

Se l'Assicurato, in caso di sinistro stradale occorso al veicolo indicato in Polizza, deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto per suo conto di fatture ad esse relative determinate dalla circostanza di urgenza.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta;
- l'ammontare della cifra necessaria;
- il suo recapito;
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Massimale di importo fatture	€ 1.500
Operatività	Le prestazioni sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Art. 60 - Prolungamento del soggiorno

Nel caso in cui l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa, come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo a proprio carico i relativi costi.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Massimale	€ 600 per sinistro. Max 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Art. 61 - Abbandono legale del veicolo

Se, a seguito di Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, Generali Italia si farà carico delle spese derivanti dall'abbandono legale del Veicolo stesso e

delle eventuali spese di restituzione delle targhe all'Assicurato per la successiva radiazione al P.R.A. L'Assicurato è tenuto a collaborare con la Struttura Organizzativa e fornire tutta la documentazione necessaria.

Generali Italia terrà a proprio carico le spese di custodia del Veicolo a partire dal momento in cui l'Assicurato avrà prodotto tutta la documentazione necessaria.

Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
-------------	---

Art. 62 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, certificati da una officina, sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa sono a carico di Generali Italia. **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

Massimale	€ 2.500 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante nel caso in cui l'entità del danno non impedisca al veicolo la prosecuzione del viaggio.

Art. 63 - Viaggio di un familiare

Se l'Assicurato, in viaggio da solo, a seguito di infortunio, causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, viene ricoverato in un ospedale

dale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente in Italia con l'Assicurato stesso:

- un biglietto aereo (classe economica);
- ferroviario (prima classe);

di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

Generali Italia terrà a proprio carico il relativo costo.

Massimale	€ 800 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Art. 64 - Rimpatrio sanitario

Se, dopo un infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a disporre il trasporto con il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente tra:

- aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
- aereo di linea classe economica eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, ed effettuato a spese di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

Massimale	€ 15.000 per persona. € 25.000 per sinistro se coinvolti più assicurati.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante se:

- le infermità o le lesioni possono essere curate sul posto o non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- l'Assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.

Art. 65 - Rimpatrio salma

Se il veicolo Assicurato rimane coinvolto in un incidente, a seguito del quale l'Assicurato perisce, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese, sebbene siano coinvolti più Assicurati.

Se tale prestazione comporta un **esborso maggiore del massimale Assicurato, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, o di altro tipo, ritenute da essa adeguate** alla restituzione dell'importo in eccedenza.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Massimale	€ 5.000 per persona € 10.000 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Art. 66 - Invio di medicinali urgenti

Se l'Assicurato, a seguito di infortunio, conseguente ad incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, necessiti, per le cure del caso, secondo parere medico, di specifici medicinali regolarmente registrati in Italia e irripetibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali fornite dall'Assicurato.

A carico dell'Assicurato	Costo dei medicinali ed eventuali spese doganali.
A carico di Generali Italia	Spese di ricerca e spedizione.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Art. 67 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa, nel caso in cui l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto, a titolo di anticipo, la cauzione fissata dall'autorità.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta;
- l'ammontare della cifra necessaria;
- il suo recapito;
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Massimale	€ 6.000 per sinistro sia per cauzione civile che penale.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Art. 68 - Anticipo spese legali

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, nel caso in cui l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta;
- l'ammontare della cifra necessaria;
- il suo recapito;
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Massimale	€ 5.000 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Art. 69 - Interprete a disposizione

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato necessita di un interprete, la Struttura Organizzativa vi provvede tenendo a proprio carico le relative spese.

Massimale	€ 1.000 per sinistro.
Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Art. 70 - Trasmissione di messaggi urgenti

Nel caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, **su richiesta dell'Assicurato**, a trasmettere loro i messaggi urgenti.

Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

Operatività	Le prestazioni sono operanti per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
-------------	---

Art. 71 - Limitazioni alla copertura

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- **dolo** dell'Assicurato;
- **suicidio** o tentato suicidio;
- **abuso di alcolici o psicofarmaci** nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- **gare automobilistiche** e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- **stato di guerra**, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente

all'Art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'Art. 1910 Codice Civile, l'Assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Generali Italia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

Sezione 12 Cosa fare in caso di sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di sinistro per le sezioni dalla 1 alla 10?

Art. 1 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- attraverso l'Area Clienti del sito cattolica.it;
- con l'App MyCattolica scaricabile gratuitamente;
- contattando il numero verde 800 572 572 (+39 02 58 240 565 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- inviando una e-mail a aperturasinistri.cattolica@generali.com;
- via pec all'indirizzo cattolica@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata A/R a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

- **nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- **nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- **nel caso di incendio deve inoltre:**

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- **nel caso di rottura cristalli deve inoltre:**

- fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione;

- **nel caso di incendio doloso deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;
- fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo;

- **nel caso di grandine e terremoto deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- **nel caso di Collisione Moto e Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

- **nel caso di Zero Spese Moto Plus, per le sole garanzie Danni abbigliamento tecnico, casco e protezioni motociclistiche e Danni bauletto e borse laterali, deve inoltre:**

- mettere a disposizione il materiale danneggiato;
- fornire il verbale delle autorità intervenute e scontrini/fatture di acquisto del materiale danneggiato, se richiesto da Generali Italia.

La garanzia opera **previo ritiro** delle cose danneggiate o in alternativa tramite riparazione delle cose danneggiate.

Infine, Generali Italia si riserva di richiedere gli atti relativi se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo⁽²⁸⁾.**

(28) Art.1915 Codice Civile.

Art. 2 - Recuperi

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto. Se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando Generali Italia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'auto-rimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

È inoltre facoltà di Generali Italia liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.

Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore Assicurato

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Salvo quanto disposto per la Sezione 2 - Furto & Rapina all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lettera d), nei limiti del valore assicurato sono assicurati anche i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, nonché gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.

Art. 6 - Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio:

- Valore di Dueruote alla data dell'evento € 20.000
- Valore assicurato € 10.000
- Importo del danno € 2.000

L'indennizzo sarà pari a € 1.000 poichè il rapporto tra il valore di listino e il valore assicurato alla data dell'evento è del 50%.



Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Per tutte le garanzie, l'assicurazione, può essere prestata a valore commerciale o a valore a nuovo sulla base di quanto pattuito e riportato sulla polizza, eccetto la garanzia Cristalli che è sempre prestata a valore a nuovo.

Valore commerciale - Generali Italia indennizza:

- in caso di danno totale una somma corrispondente al valore commerciale;
- del veicolo sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro;
- degli accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
- in caso di danno parziale una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

Valore a nuovo - Generali Italia indennizza:

- in caso di danno totale, se, al momento del sinistro non sono trascorsi più di sei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al valore a nuovo:
 - del veicolo, determinato sulla base della quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro;
 - degli accessori aggiuntivi, se assicurati;
- in caso di danno parziale, se, al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo

è determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite **salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

Al momento della stipula del contratto posso scegliere con quale soluzione verrò rimborsato?

Si è possibile scegliere la prestazione del valore a nuovo o commerciale a livello complessivo per tutte le garanzie CVT (esclusa la garanzia cristalli, sempre prestata a valore a nuovo).



L'assicurazione è prestata nella forma completa, ossia Generali Italia assicura il danno totale e parziale.

Per danno totale si intende il danno quando il veicolo:

- in seguito a furto o rapina o altri eventi assicurati, non è stato ritrovato
- in seguito ad eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, e l'assicurato provvede alla demolizione del relitto.

In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.

Art. 8 - Franchigia o scoperto

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, **deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.**

Esempio numerico di applicazione della franchigia/scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300

Esempio A: il danno indennizzato è di € 1.300 (riducendo € 1.500 dello scoperto minimo di € 200).

Esempio B: il danno indennizzato è di € 2.700 (riducendo € 3.000 del 10% di scoperto).



La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente articolo Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in Polizza.

Art. 9 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice Civile⁽²⁹⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽³⁰⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

Se per esempio trasportiamo sul veicolo assicurato un amico e questi apre una portiera, danneggiando un veicolo terzo, la Compagnia liquiderà il danno R.C.A. e non agirà nei confronti del responsabile.



(29) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(30) Art.1916 del Codice Civile.

Cosa fare in caso di sinistro Assistenza?

Art. 1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione, ai seguenti recapiti telefonici:

Numero verde **800 572 572**

Dall'estero al numero **+39 02 58 240 565**

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

Servizi.Assistenza.Cattolica@generali.com

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4 - 20057, Assago (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'Assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Via del Mulino, 4 - 20057, Assago (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo

Rimborsi.Servizi.Assistenza.Cattolica@generali.com

La Struttura Organizzativa liquida la prestazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.


NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa⁽³¹⁾.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

(31) Articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile.

Capitolo 3 Protezione della persona



Sezione 1 Garanzia Infortuni Moto



La garanzia opera solo se acquistata ed è valida per i ciclomotori e i motocicli (escluse le motoslitte).

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza gli infortuni che l'assicurato, in relazione alla forma scelta in polizza in base all'Art. 2 - Determinazione delle somme assicurate

- Sezione 2, subisce quando:

- guida o utilizza il veicolo assicurato e durante le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia;
- sale o scende dal veicolo assicurato.

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione:

- a. conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e folgorazioni;
- b. assideramento e congelamento;

- c. conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze per causa fortuita, **è comunque escluso quanto previsto dal successivo Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lett. a.;**
- d. asfissia per fuga di gas o vapori;
- e. annegamento;
- f. conseguenze delle infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- g. conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza;
- h. gli infortuni in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato;
- i. le lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, **a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;**
- j. a parziale deroga del successivo Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lett. c. , la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni se l'assicurato ne è rimasto vittima di fuori del comune di residenza;
- k. a parziale deroga del successivo Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - lett. c., la garanzia è estesa gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se e in quanto l'assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. **Questa estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio nei Corpi Militari.**

Generali Italia liquida l'indennizzo **soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio**, che risulta indennizzabile a termini di polizza, **indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.**

Garanzie prestate:

Invalidità Permanente

La prestazione opera solo se acquistata.

• Accertamento del grado

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, Generali Italia liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo la tabella successiva.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui alla successiva tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconosce una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella successiva, l'invalidità permanente è valutata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Se permane un residuo deficit visivo viene corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

• Tabella di determinazione

L'accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle seguenti percentuali:

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	SX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	

Anchilosi	DX	SX
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

Paralisi completa	DX	SX
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore	%
al di sopra della metà coscia	70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastraglica	15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue occhi	100%

Sordità completa	%
di un orecchio	10%
di entrambi gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta	%
di una costa	1%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
- 12 ^a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
- di un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

• Determinazione dell'indennizzo

L'indennizzo che spetta per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti "Accertamento del grado" e "Tabella di determinazione", **con le seguenti modalità** per scaglione di somma assicurata:

- **fino a € 250.000**, si applica la percentuale di invalidità accertata, **dedotti 3 punti** (limitatamente agli infortuni subiti come trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico **la percentuale è elevata a 5 punti**; limitatamente agli infortuni subiti come conducente di veicoli a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, diversi da autovetture **la percentuale è elevata a 10 punti**);
- **sulla parte che eccede € 250.000** si applica la percentuale di invalidità accertata, **dedotti 10 punti**.

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto, Generali Italia liquida senza dedurre alcuna franchigia sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000.

Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità permanente è superiore al 15% della totale, Generali Italia liquida l'indennizzo senza dedurre alcuna franchigia.

Se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Generali Italia paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

Esempi di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Esempio (fino a € 250.000):

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3%
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta:	12% (15% - 3%)
Indennizzo per invalidità permanente:	€ 24.000 (€ 200.000 x 12%)

Esempio (oltre i € 250.000):

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3% sui primi € 250.000 10% sulla parte eccedente
Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta:	12% (15% - 3%) sui primi € 250.000 5% (15% - 10%) sulla parte eccedente
Indennizzo per invalidità permanente:	€ 30.000 (€ 250.000 x 12%) + € 2.500 (€ 50.000 x 5%)



Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

• Opzioni di Invalidità Permanente con pagamento di un premio aggiuntivo

Le opzioni operano solo se acquistate.

- Tabella Inail

La tabella per l'accertamento del grado di invalidità permanente è sostituita da quella di legge INAIL.

- Abrogazione Franchigia IP

A parziale deroga del precedente "Determinazione dell'indennizzo", non verranno dedotti i 3 punti alla percentuale di invalidità accertata fino alla somma di € 100.000.

Morte

La prestazione opera solo se acquistata.

Se l'infortunio causa la morte, che si verifica anche dopo la scadenza della polizza, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili; tuttavia, se l'assicurato muore dopo che Generali Italia ha corrisposto un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, se questo è superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquida la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avviene prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta⁽³²⁾.

Se, dopo il pagamento, risulta che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

(32) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice Civile.

Dopo aver restituito l'intera somma liquidata, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale di Generali Italia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, Generali Italia prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori

Se per infortunio determinato da uno stesso evento consegue la morte di entrambi i genitori assicurati per questa garanzia morte, Generali Italia **aumenta l'indennizzo del 50% per:**

- figli minorenni conviventi;
- figli maggiorenni disabili.

Se è assicurato per questa garanzia un solo genitore, l'indennizzo è aumentato del 25%.

Conversione in rendita

Al momento della liquidazione del capitale per la prestazione Morte, Generali Italia riconosce a tutti i beneficiari una maggiorazione del 20% dell'indennizzo totale, ma solo se tale capitale è investito pro quota da ciascun beneficiario quale premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia stessa alle condizioni in vigore al momento della richiesta.

Inabilità temporanea

La prestazione opera solo se acquistata.

Modalità di accertamento

Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, causa una inabilità temporanea, Generali Italia, fermo quanto stabilito al successivo "Determinazione dell'indennizzo", liquida l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:

- **integralmente**, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni professionali dichiarate;

- **al 50%** per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgerle solo in parte. L'indennizzo per inabilità temporanea è corrisposto per il periodo della necessaria cura medica e decorre, fermo quanto stabilito al successivo "Determinazione dell'indennizzo" dal giorno dell'infortunio. I certificati medici **devono essere rinnovati** alle rispettive scadenze. **Il giorno di dimissione non è indennizzabile.**

A deroga dell'Art. 1 - Che cosa è assicurato -, per gli infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, **la garanzia opera limitatamente al periodo di ricovero**, adeguatamente certificato. Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

Determinazione dell'indennizzo

La somma assicurata per inabilità temporanea è così corrisposta per scaglione di somma assicurata:

- **fino a € 50** a partire dall'8° giorno successivo a quello computabile come dal precedente "Modalità di accertamento" (**franchigia assoluta di 7 giorni**);
- **oltre € 50** a partire dal 16° giorno successivo a quello computabile come dal precedente "Modalità di accertamento" (**franchigia assoluta di 15 giorni**).

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di ameno 3 giorni, Generali Italia corrisponde l'indennizzo per inabilità temporanea senza applicare la franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino a € 50.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

La prestazione opera solo se acquistata.

Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura, Generali Italia liquida l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero, **per massimo di 360 giorni, anche non consecutivi, da quello dell'infortunio.**

Il giorno di dimissione non è indennizzabile.

In caso di day hospital, Generali Italia liquida una speciale indennità pari al 50% dell'indennità prevista per il ricovero in istituto di cura.

In caso di ricovero superiore a 7 giorni, a seguito del quale all'assicurato venga prescritto dai medici che lo hanno in cura un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia liquida anche iper questo periodo l'indennità giornaliera

assicurata in polizza, per una durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni.

Rimborso spese sanitarie

La prestazione opera solo se acquistata.

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata in polizza per la garanzia “Rimborso spese sanitarie,” le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell’infortunio:

- a. durante il ricovero per:
 - onorari dei chirurghi e dell’*équipe* operatoria;
 - diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;
 - rette di degenza;
 - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
 - quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) per le prestazioni precedenti;
 - trasporto dell’assicurato in istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

In caso di ricovero in **ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l’assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa**, viene corrisposta un’indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di ricovero, **con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo**.

Tale indennità sostitutiva è cumulabile con “l’Indennità giornaliera da ricovero”:

- b. dopo il ricovero, **purché prescritti** dal medico curante, per:
 - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, **fino ad un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di € 3.500**;
- c. in assenza di ricovero, **purché prescritti** dal medico curante, per:
 - esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi

alla data dell'infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie;**

- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell'infortunio, **fino ad un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di € 2.500.**

In assenza di ricovero la garanzia opera **con una franchigia di € 100.**

- d. primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio, acquisto o noleggio (**massimo per un anno**) di carrozzelle ortopediche;
- e. cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, **escluse le protesi dentarie**) effettuate entro 2 anni dall'infortunio, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso.

Per tutti i casi indicati il rimborso viene effettuato dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale e a cure ultimate.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale l'assicurato subisca un ricovero, Generali Italia liquida una delle seguenti indennità calcolate sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

- 1%, in caso di ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
- 2%, in caso di ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
- 3%, in caso di ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Il giorno di dimissione non viene considerato.

L'importo liquidato non può superare la somma di € 10.000.

La garanzia non vale comunque in caso di ricoveri in regime di day hospital.

Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento"

Se, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'assicurato risulta totalmente incapace in via definitiva a svolgere le proprie occupazioni dichiarate, Generali Italia, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, corrisponde all'assicurato un'indennità per agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani individuali di previdenza (P.I.P.) stipulati dall'assicurato con Generali Italia prima della data dell'evento.

Tale indennità viene riconosciuta da Generali Italia esclusivamente sotto forma di premio destinato alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico scelto dall'assicurato tra quelli disponibili al momento della sottoscrizione della polizza vita.

L'ammontare complessivo dell'indennità sarà pari alla somma delle seguenti voci:

- ultima rata di premio versata nelle polizze vita in corso, moltiplicato per il numero delle rate premio mancanti al completamento del piano di versamento dei premi;
- premi versati (**esclusi i trasferimenti**) nel piano individuale di previdenza (P.I.P.) nei 12 mesi antecedenti la data dell'infortunio stesso moltiplicato per 5.

Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, Generali Italia liquida all'assicurato l'importo sopra definito per stipulare il nuovo contratto di assicurazione sulla vita, **con il massimo comunque di € 80.000.**

Verificatosi l'evento, l'**assicurazione infortuni cessa** nei confronti dell'assicurato.

Ulteriore garanzia con pagamento di un premio aggiuntivo

La garanzia opera solo se acquistata.

Estensione in mobilità

L'assicurazione opera anche per gli infortuni che il contraente di polizza e l'interessatario al P.R.A. del veicolo indicato in polizza subiscono quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, nonché quando sono trasportati su mezzi adibiti a trasporto pubblico.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli infortuni che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.

Non sono assicurate le conseguenze indirette, ossia:

- l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni;
- il danno che queste condizioni possono determinare sull'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio.

Non sono assicurate le infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza:

- in ogni caso le malattie e la malaria;

- in conseguenza di avvenimenti causati da morsi di animali e punture di insetti.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

La copertura non opera per:

- gli infortuni causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- gli infortuni, causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo se il conducente, che deve almeno aver compiuto 18 anni, non è abilitato a norma di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni se:
 - il conducente è in possesso di patente scaduta, a condizione che la rinnovi entro 6 mesi;
 - se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- gli infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, salvo quanto previsto dal precedente Art. 1 - Che cosa è assicurato?;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni che derivano dalla partecipazione da corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere;

- per Invalidità Permanente:

nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, **l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto del danno maggiore causato dalle condizioni preesistenti.

Sezione 2 Cosa fare in caso di sinistro Infortuni Moto?



Art. 1 - Denuncia dell'infortunio

La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità⁽³³⁾, con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

Il decorso delle lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

L'assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, che sono eseguiti in Italia.

Se l'assicurato muore a causa dell'infortunio o durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Generali Italia.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo⁽³⁴⁾.

Art. 2 - Determinazione delle somme assicurate

Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano in relazione alla forma scelta in polizza.

Se indicato in polizza:

- la "**Forma Guidatore**", l'assicurazione è prestata solo nei confronti del guidatore del veicolo assicurato per le somme assicurate;
- la "**Forma Trasportati**", suddividendo le somme indicate per il numero di posti del veicolo risultante dalla carta di circolazione, escluso il guidatore;
- la "**Forma Completa**", suddividendo le somme indicate per il numero dei posti del veicolo, risultante dalla carta di circolazione, compreso il guidatore.

(33) Art. 1913 del Codice Civile.

(34) Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3 - Anticipo indennizzi

Su richiesta dell'assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo dell'indennizzo relativo alle garanzie operanti, da considerare nella liquidazione definitiva delle stesse, per:

- invalidità permanente, se l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'infortunio, **a condizione che** non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio, **fino al 50%** del presumibile indennizzo definitivo, **con il massimo di € 50.000**;
- rimborso delle spese sanitarie, se l'assicurato ha sostenuto delle spese per un importo non inferiore a € 2.000, **dietro presentazione dei documenti giustificativi**. L'anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia "Rimborso spese sanitarie", salvo conguaglio a cura ultimata;
- ricovero, **su presentazione dei documenti che lo attestano e lo giustificano**, fermi i limiti previsti per la garanzia "Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza". Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Art. 4 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico, per controversie di natura medica su:

- natura o sulle conseguenze delle lesioni;
- grado di invalidità;
- se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da subito a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso; in questo caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 3 - Anticipo indennizzi.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione della eventuale procedura di Arbitrato Medico, promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 4 - Controversie - Arbitrato irrituale.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com